

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIOCCHETTI, AMBROSI, CERRETO, DEIDDA, LA PORTA, LOPERFIDO,
MACCARI, MAIORANO, MATERA, PALOMBI, POLO, ROSCANI, RO-
TELLI, SCHIANO DI VISCONTI, TREMAGLIA, VIETRI, VINCI**

Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nel-
l'ambito del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 25 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2021 sono stati spesi 1,7 miliardi per accedere a un servizio di supporto psicologico e si stima che il numero di persone con disturbi emotivi comuni sia aumentato del 25 per cento. Il 65 per cento della popolazione italiana ha affermato di vivere, o di aver vissuto di recente, un disagio psicologico. Secondo i dati resi noti dal Ministero della salute nel comunicato stampa n. 189 dell'11 giugno 2020, merita attenzione il dato concernente il numero di persone con problemi di irritabilità (2 per cento), con disturbi del ciclo sonno-veglia (2 per cento), con problemi di relazione (1,2 per cento) e con richieste di aiuto nell'elaborazione di un lutto (3,2 per cento) non necessariamente legato alla pandemia di COVID-19.

La presenza dello psicologo di cure primarie ha tra gli altri fini quello di normalizzare la figura professionale ed è dimostrato che si tratta di un investimento per la qualità delle cure primarie al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute. L'analisi dei dati epidemiologici palesa infatti un crescente disagio psicologico con pesanti ricadute nella qualità della vita. La situazione socio-economica fa lievitare le condizioni soggettive di maggiore sofferenza, disagio, depressione e ansia che danno vita a sintomi psicosomatici, i quali hanno ripercussioni negative sull'intero sistema socio-sanitario e sul benessere e sulla qualità della vita individuale e collettiva.

La normativa nazionale prevede la presenza dello psicologo nel *team* delle cure primarie in virtù dell'articolo 8 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nel quale lo psicologo di cure primarie è inserito nella rete dei professionisti del territorio operanti nella Casa della comunità.

È indispensabile, quindi, l'armonizzazione delle competenze e delle funzioni a livello nazionale e l'individuazione della formazione specifica, a regime, per lo svolgimento dell'incarico professionale di prossimità e di primo livello di psicologo di assistenza primaria. La formazione *ad hoc post lauream* dovrebbe essere analoga a quella prevista per il medico di medicina generale che costituisce, insieme al pediatra di libera scelta, il principale ma non l'unico interlocutore professionale dello psicologo di assistenza primaria.

È, pertanto, necessario definire una normativa quadro a livello nazionale, tenendo conto che l'analisi delle norme o indirizzi regionali in materia lascia intravedere che gli elenchi dei professionisti ai quali attingere saranno definiti in base a criteri preferenziali fondati sul possesso di specializzazioni o altri titoli *post lauream* e di esperienze formalizzate sul campo in strutture pubbliche o accreditate, oltre alla frequentazione di corsi di formazione *ad hoc*, in analogia a quanto previsto per la formazione nel campo della medicina generale, basandosi sul medesimo modello di evoluzione.

Lo psicologo di assistenza primaria ha la finalità di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pe-

diatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso un'attività volta a cogliere precocemente e a diminuire il peso dei disturbi psicologici della popolazione. Tale attività comprende lo svolgimento di funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, di prevenzione e di promozione della salute nonché di organizzazione e di gestione dell'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura. Si tratta di garantire un'attività vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, che fornisca un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, efficace e a basso costo, assicurando una rapida presa in carico del paziente.

L'attività di psicologia di base nelle cure o assistenza primaria è coordinata nell'ambito della funzione aziendale di psicologia dell'azienda sanitaria locale, comunque denominata, ed attuata in modo da assicurare la migliore sinergia operativa con le attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con le attività delle Case della comunità e dei presidi distrettuali nonché con il complesso dei servizi sanitari e sociali.

Per queste motivazioni lo psicologo di assistenza primaria è parte integrante della dotazione professionale dei distretti sanitari dell'azienda sanitaria locale da prevedere all'interno delle sue articolazioni organizzative, quali le Case della comunità e le unità complesse di cure primarie, nonché a livello macro, coordinato dalla prevista funzione aziendale di psicologia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria)

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per le finalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo, alla coppia ed alla famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. In ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, strutturato a livello di distretto sanitario e relativo all'area funzionale di psicologia di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di garantire il benessere psicologico nell'ambito della medicina di assistenza primaria, nei servizi e nei presidi sanitari e socio-sanitari territoriali, quale servizio migliorativo destinato alle famiglie e alle comunità. Il servizio garantisce un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente, di facile fruizione, efficiente, utile, con un impatto economico moderato e complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

Art. 2.

(Compiti dello psicologo di assistenza primaria)

1. I compiti dello psicologo di assistenza primaria comprendono:

a) lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;

b) la garanzia della promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e delle sue forme organizzative e operative comunque denominate nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le attività delle Case della comunità;

c) l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più complete e integrate ai bisogni del cittadino nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale;

d) l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere l'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psicologico e la salute, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale e che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità;

e) l'intervento in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle

patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psico-consulenza, l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché l'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravveda la necessità;

f) l'intervento, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura;

g) la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute; il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti e il supporto alle *équipe* sanitarie ad alto impatto emotivo;

h) il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;

i) l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;

l) la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.

Art. 3.

(Organizzazione delle attività degli psicologi di assistenza primaria)

1. In ciascun distretto sanitario è individuato un coordinatore psicologo con la funzione di organizzare l'attività degli psicologi di assistenza primaria al fine di garantire la massima integrazione con i servizi territoriali, nonché l'omogeneità e l'equità delle prestazioni in tutta l'azienda sanitaria locale.

2. In ciascuna azienda sanitaria locale il responsabile della funzione aziendale di

psicologia, di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collabora con i distretti sanitari e con la direzione aziendale per la valutazione e il monitoraggio delle attività, delle proposte di innovazione e della programmazione operativa. In fase transitoria, qualora la funzione aziendale di psicologia non sia ancora stata istituita, le funzioni di cui al primo periodo sono assegnate a un dirigente psicologo individuato dalla direzione aziendale.

3. Sulla base di accordi sottoscritti tra le aziende sanitarie locali e gli enti locali o altri soggetti le attività di psicologia di assistenza primaria possono essere integrate con altri servizi presenti nel territorio.

4. Lo psicologo di cure primarie opera nelle seguenti aree di intervento:

a) problematiche legate alla mancanza di adattamento a casi di trauma, a fasi di passaggio del ciclo di vita e a disagi emotivi;

b) invio dei pazienti con sofferenza psicologica in atto presso i professionisti specialisti e presso i centri territoriali specializzati;

c) promozione dell'educazione alla salute.

Art. 4.

(Elenchi degli psicologi di assistenza primaria)

1. Le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, all'istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria, articolati in relazione a ciascuna azienda sanitaria locale.

2. L'iscrizione degli psicologi di assistenza primaria negli elenchi istituiti ai sensi del comma 1 deve tenere conto dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre

2004, n. 270, o laurea specialistica in psicologia – classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) iscrizione all'albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 4;

e) attestato di abilitazione rilasciato dalla regione a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale di un corso annuale regolamentato da un apposito accordo tra lo Stato e le regioni sulla figura dello psicologo di cure primarie e sulle attività previste agli articoli 1, 2 e 3, da definire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera e), l'accesso agli elenchi di cui al comma 1 è consentito agli psicologi che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altra amministrazione pubblica o privata purché abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo. Per i candidati che presentano attestazione di lavoro differente dal Servizio sanitario nazionale pubblico è richiesta la presentazione della documentazione fiscale che comprovi l'attività contrattualmente svolta. Possono, altresì, accedere ai suddetti elenchi gli psicologi in possesso di una specializzazione *post lauream* prevista per la professione sanitaria di psicologo.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla definizione di uno specifico accordo nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'adozione di una regolamentazione normativa ed economica dei rapporti convenzio-

nali degli psicologi di assistenza primaria con le aziende sanitarie locali uniformi nel territorio nazionale.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

